

**DETERMINAZIONE DSAI/17/2019/EEL**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI ADEGUAMENTO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI  
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE  
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 12 aprile 2019

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 8 marzo 2012, 84/2012/R/eel recante "Interventi urgenti relativi agli impianti di produzione di energia elettrica, con particolare riferimento alla generazione distribuita, per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale" (di seguito: deliberazione 84/2012/R/eel);
- l'Allegato A70 al Codice di Rete di Terna S.p.A., recante "Regolazione tecnica dei requisiti di sistema della generazione distribuita" approvata dalla deliberazione 84/2012/R/eel (di seguito: Codice di rete Terna);
- la deliberazione dell'Autorità 22 febbraio 2018, 93/2018/E/eel (di seguito: deliberazione 93/2018/E/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti

sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);

- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A;
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A.

**CONSIDERATO CHE:**

- al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, con la deliberazione 84/2012/R/eel, l’Autorità ha approvato l’Allegato A70 al Codice di rete Terna e così, in particolare, disposto l’ampliamento del campo di funzionamento in termini di frequenza e tensione degli impianti di produzione di energia elettrica connessi in bassa e media tensione nonché l’adeguamento degli impianti di potenza superiore a 50 kW, connessi alla rete di media tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012;
- in ragione dell’urgenza derivante dalle gravi criticità sul sistema elettrico nazionale segnalate da Terna S.p.A. all’Autorità, gli interventi di adeguamento avrebbero dovuto essere realizzati entro il 31 marzo 2013; essi, ai sensi dell’art. 5 della deliberazione 84/2012/R/eel, riguardano le prescrizioni previste dai paragrafi 5 e 8 (ad eccezione del sottoparagrafo 8.1.1) dell’Allegato A70 al Codice di rete Terna;
- il paragrafo 5, dell’Allegato A70 al Codice di rete Terna prevede che “Riguardo all’esercizio in parallelo con la rete MT/BT in funzione della frequenza, l’impianto di produzione non rotante deve essere in grado di rimanere connesso alla rete permanentemente per valori di frequenza tra  $47,5 \text{ Hz} \leq f \leq 51,5 \text{ Hz}$ .”; il medesimo paragrafo prevede, altresì, che l’Utente Attivo deve garantire che i citati intervalli di funzionamento siano rispettati sia dalle protezioni di interfaccia che dalle protezioni e regolazioni dell’impianto di produzione e che l’Impresa di distribuzione vigila sul rispetto di tali requisiti;
- il paragrafo 8, dell’Allegato A70 al Codice di rete Terna stabilisce che eventuali relè di massima e minima frequenza diversi da quelli propri del sistema di protezione di interfaccia (tipicamente quelli integrati nell’inverter), dovranno essere regolati in modo coerente con quanto sopra stabilito con finestre di intervento più ampie di quelle di tipo permissivo della protezione di interfaccia o, a limite, uguali ad esse.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con deliberazione 93/2018/E/eel l’Autorità ha approvato un programma di cinque verifiche ispettive, nei confronti di altrettanti produttori di energia elettrica, con sopralluogo presso impianti di produzione connessi in media tensione e tenuti all’adeguamento di cui all’art. 5 della deliberazione

84/2012/R/eel, scelti in funzione della potenza installata e della distribuzione territoriale degli impianti medesimi;

- in attuazione di tale programma, gli Uffici dell’Autorità col supporto tecnico di qualificati soggetti esterni individuati in base alla deliberazione 93/2018/E/eel e del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza hanno effettuato ispezioni presso i produttori selezionati sulla base dei criteri di cui al punto precedente;
- dalla verifica ispettiva, effettuata il 18 ottobre 2018 presso l’Azienda Agricola Checcarelli Alberto (di seguito: Azienda Agricola) in relazione all’impianto fotovoltaico di proprietà della stessa, sito nel Comune di Bettona (PG) e connesso alla rete in media tensione di e-distribuzione S.p.A. (di seguito: Distributore), nonché dalla relazione di verifica redatta dal consulente esterno, è emersa, in violazione dell’art. 5 della deliberazione 84/2012/R/eel e dei paragrafi 5 e 8.1 dell’Allegato A70 al Codice di rete Terna, la non congruenza delle soglie in frequenza impostate sui n. 18 inverter installati in campo, rispetto a quelle definite dalle citate norme; in particolare, le soglie impostate sono risultate più strette di quelle prescritte per la protezione di interfaccia (pp. 16 e 19 della relazione di verifica tecnica dell’impianto).

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- l’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, attribuisce all’Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l’accordo dell’impresa destinataria dell’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l’articolo 5, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può individuare, nella determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio e sulla base delle evidenze acquisite, l’importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all’esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio, il destinatario della stessa può:
  1. effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, il che, unitamente alla cessazione delle condotte contestate, produce l’estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 5, commi 2 e 3, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);

2. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell’Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 5, comma 5, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l’avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lett. c) della legge 481/95, nei confronti dell’Azienda Agricola;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentono, ai sensi dell’articolo 5, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l’importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all’esito del procedimento secondo i criteri di cui all’articolo 11, della legge 689/81 e di cui all’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
  - quanto al criterio della *gravità della violazione*, la condotta dell’Azienda Agricola si è rivelata in contrasto con la regolazione posta a garanzia della stabilità e sicurezza del sistema elettrico; rileva che l’Azienda Agricola, con nota del 29 novembre 2018 (acquisita con prot. Autorità 34046) ha documentato l’avvenuto adeguamento dell’impianto di produzione nonché l’attestazione della corretta regolazione delle protezioni degli inverter;
  - con riferimento all’*opera svolta dall’agente*, per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e alla *personalità dell’agente*, non si riscontano circostanze rilevanti;
  - in merito alle *condizioni economiche dell’agente*, non si dispone di alcun dato relativo ai ricavi conseguiti dall’Azienda Agricola;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare la sanzione nella misura di euro 7.500 (settemilacinquecento).

**DETERMINA**

1. di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di Azienda Agricola Checcarelli Alberto per l’accertamento della violazione in materia di adeguamento di impianti di produzione di energia elettrica nei termini di cui in motivazione e per l’irrogazione della sanzione, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;

2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 7.500 (settemilacinquecento);
3. di allegare, ai fini delle comunicazioni di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
  - i) ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
  - ii) in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 (i) – che dovrà essere comunicato all'Autorità mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato – determini, ai sensi dell'art. 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la presente determinazione;
6. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A e del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 7;
9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it](mailto:sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it) e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;

10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
11. di comunicare il presente provvedimento a Azienda Agricola Checcarelli Alberto (P. iva 02272970548) mediante raccomandata A/R presso i seguenti indirizzi Via Ponte di Ferro n. 143 e Via Corta n. 50, 06084 Bettona (PG) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Milano, 12 aprile 2019

Il Direttore  
*avv. Michele Passaro*